



TRIBUNALE DI CATANZARO
Esecuzioni Immobiliari

Proc n. 32/2020 R.G.ES.

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Vista l'istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare depositata in data 13.09.22 dal creditore procedente, ai sensi dell'art. 624*bis* c.p.c., per intervenuto accordo con il debitore esecutato;

Vista la rinuncia agli atti dell'opposizione all'esecuzione depositata da [REDACTED] nel quale si da pure atto dell'accordo raggiunto con il creditore procedente;

Rilevato che l'istanza è stata tempestivamente presentata ex art. 624*bis* c.p.c.;

Rilevato che non sono intervenuti nella procedura altri creditori;

Rilevato che sono stati affidati gli incarichi di Esperto stimatore, Custode e Delegato alla vendita e che occorre verificare la liquidazione del compenso ai predetti professionisti;

Visto l'art. 624*bis* c.p.c.;

SOSPENDE

la presente procedura esecutiva per mesi 24 (ventiquattro), decorrenti dal deposito del presente provvedimento e conseguentemente la vendita già programmata;

AVVERTE

le parti che:

- la sospensione della procedura può essere disposta solo per una volta;
- l'ordinanza è revocabile in qualunque momento su richiesta del creditore e sentito il debitore;
- ai sensi del dell'art. 624*bis*, comma 2 c.p.c., la parte interessata dovrà presentare istanza di fissazione dell'udienza entro 10 gg. dalla scadenza della detta sospensione e che il mancato rispetto del suddetto termine comporterà l'estinzione della procedura.

DISPONE

che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso, comunicato al custode/professionista delegato, sia anche pubblicato sul sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima;

che l'Esperto stimatore e il Custode/Professionista delegato depositino entro 10 gg. nota specifica del compenso spettante e delle spese anticipate, nonché degli acconti eventualmente percepiti, ai fini della eventuale necessaria liquidazione;

che il Professionista delegato/Custode provveda anche alla chiusura del conto corrente della procedura al fine di evitare il maturarsi di ulteriori spese, con restituzione del saldo residuo al creditore procedente (ove costituito esclusivamente dal fondo spese da questi versato).



Si comunichi immediatamente alle parti, all'Esperto stimatore e al Custode /
Professionista delegato.
Catanzaro, li 20/09/2022

IL GE
Dr. Luca Mercuri

